



**Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25

C.F. 01682270580

Prot. N. 623/14

Roma, 22 aprile 2014

Circolare n. 08/2014

Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM

e, p.c. Ai Componenti del Comitato Centrale

Oggetto: TC Cone beam.

In seguito alle diverse segnalazioni giunte da parte di Collegi e iscritti, questa Federazione intende chiarire alcune tematiche riferibili all'utilizzo di apparecchiature radiologiche a fini odontoiatrici (ortopantomografi e "cone beam") ed in generale riferibili alla radiologia complementare.

Il Ministero della Salute ha già avuto modo di chiarire col comunicato del 29 maggio 2010 "Raccomandazioni per l'impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche Cone beam" (G.U. Serie Generale, n. 124 del 29 maggio 2010) quanto segue:

1. al fine dell'utilizzo della tecnica "cone beam" è richiesta un'attenta analisi dei suoi vantaggi e limitazioni, poiché non è possibile minimizzare i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti prodotti da tali sistemi;
2. la TC volumetrica "cone beam" deve essere effettuata nel pieno rispetto del principio di giustificazione e deve essere garantita solamente da personale qualificato, opportunamente formato e con adeguata esperienza, come richiesto dall'art. 7 del D. Lgs. 187/2000, anche ai fini dell'ottimizzazione dell'esame;
3. le specifiche competenze del medico specialista radiologo, e del tecnico sanitario di radiologia medica, garantiscono la corretta esecuzione dell'indagine (precisione nel posizionamento, scelta dei migliori parametri di esposizione e di volume indagato) con garanzia di applicazione delle norme di radioprotezione e di rispetto dei principi di giustificazione e di ottimizzazione;
4. l'utilizzo di conoscenze diagnostiche radiologiche specifiche nella elaborazione e nella strutturazione di un report professionale;
5. la radiologia complementare è normata dall'art. 2 lettera b) del D. Lgs. 187/2000 e deve intendersi come "contestuale", "integrata" e "indilazionabile";
6. sotto il profilo temporale la pratica complementare deve risultare non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire un ausilio diretto ed immediato al medico specialista o all'odontoiatria per l'espletamento della procedura specialistica.

A quanto sopra riportato questa Federazione aggiunge:

- a) Il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in



00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A

Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Web: www.tsrn.org

Email: federazione@tsrn.org PEC: federazione@pec.tsrn.org





- collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezione fisica o dosimetrica (art. 2 D.M. 26 settembre 1994, n. 746);
- b) La tecnica radiologica costituisce attività tipica, riservata ed esclusiva del professionista tecnico radiologo (D.M. 26 settembre 1994, n. 746; Legge 26 febbraio 1999, n. 42; Legge 10 agosto, n. 251);
 - c) Il recente accordo (17 dicembre 2013) tra la Federazione, le Associazioni e le Società Scientifiche, mediche e fisiche, d'area radiologica e il Ministero della Salute ribadisce come "Il Tecnico di radiologia è l'unico interlocutore qualificato, competente ed autorizzato ex lege nei confronti anche degli altri medici specialistici che utilizzano in modo complementare la radiodiagnostica." Occorre, infatti, chiarire che anche nei casi di radiologia complementare lo specialista non radiologo è autorizzato ad avvalersi delle radiazioni ionizzanti in quanto ausilio alla propria attività nei termini menzionati, ma che l'utilizzo delle apparecchiature e l'espletamento della tecnica radiologica rimane di competenza del tecnico radiologo come stabilito dalla normativa italiana;
 - d) L'igienista dentale nello specifico e in generale gli altri professionisti sanitari non sono autorizzati all'espletamento della tecnica radiologica e all'utilizzo delle apparecchiature radiologiche.

Per quanto precisato, questa Federazione invita i Collegi professionali a vigilare affinché quanto suddetto venga rispettato, anche procedendo ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti in relazione a tutte le situazioni difformi rispetto a quanto previsto dalla norma.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(TSRM Dott. Alessandro Beux)